



24.441

**Iniziativa parlamentare dell'Ufficio.
Adeguamento del regolamento
(Procedura relativa alle dichiarazioni e congedo di paternità
come motivo di impedimento)
Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati**

del 15 novembre 2024

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto¹ di modifica del regolamento del Consiglio degli Stati.

L'Ufficio propone di approvare il progetto allegato.

15 novembre 2024

In nome dell'Ufficio:

La presidente, Eva Herzog

¹ FF 2025 122

Rapporto

1 Genesi del progetto

Il 1° marzo 2022 il Consiglio degli Stati ha fatto una dichiarazione per un cessate il fuoco immediato in Ucraina (22.024)²; il 5 giugno 2024 ha fatto una dichiarazione concernente la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa «Associazione anziane per il clima Svizzera c. Svizzera» (24.053)³. In entrambi i casi sono state presentate da parte di commissioni e/o deputati diverse proposte inerenti allo stesso tema che divergevano tra di loro soltanto in alcune formulazioni.

Conformemente all'articolo 27 capoverso 1 del regolamento del Consiglio degli Stati (RCS)⁴, la Camera può fare dichiarazioni su proposta di una commissione o di un deputato. Conformemente all'articolo 27 capoverso 2, la Camera può decidere di aprire una discussione su un progetto di dichiarazione. Può accettare il progetto, respingerlo o rinviarlo alla commissione. Il legislatore precisa così che le disposizioni generali relative alla procedura di voto per le proposte che si riferiscono a uno stesso oggetto (art. 78 e 79 legge sul Parlamento [LParl]⁵) non si applicano e quindi non si procede a una contrapposizione delle varie proposte. Se diversi progetti di dichiarazione si riferiscono a uno stesso tema, la procedura vigente prevede che ogni progetto sia messo al voto separatamente. Questa prassi può portare la Camera ad adottare diverse dichiarazioni – anche contraddittorie – inerenti allo stesso tema.

La procedura vigente ostacola la libera espressione della volontà dei deputati nella votazione. Per questo motivo è stata scelta una procedura diversa per le due dichiarazioni citate: per quanto riguarda la dichiarazione 22.024, il presidente ha specificato all'inizio del dibattito che, nel caso fossero stati accettati diversi progetti di dichiarazione, questi ultimi sarebbero stati contrapposti dopo le votazioni mediante una domanda risolutiva. Per quanto riguarda la dichiarazione 24.053, la Camera ha deciso, sulla base di una mozione d'ordine, di contrapporre nella votazione i diversi progetti secondo la procedura prevista nell'articolo 78 capoverso 2 LParl.

La disposizione dell'articolo 27 RCS deve quindi essere modificata in modo da rendere chiara la procedura di voto nel caso in cui vengano presentate più proposte di dichiarazione.

Il secondo punto della revisione concerne l'introduzione del congedo di paternità come motivo di impedimento a partecipare alle votazioni nella Camera. Secondo l'articolo 44a capoverso 6 RCS, è considerato scusato il deputato che, al più tardi entro l'inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per l'intera giornata a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 LParl, a causa di un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare o a causa di ma-

² 22.024 | Dichiarazione del Consiglio degli Stati. Per un cessate il fuoco immediato in Ucraina! | Oggetto | Il Parlamento svizzero

³ 24.053 | Dichiarazione del Consiglio degli Stati. Sentenza della Corte EDU «Associazione anziane per il clima Svizzera c. Svizzera» | Oggetto | Il Parlamento svizzero

⁴ RS 171.14

⁵ RS 171.10

ternità, infortunio o malattia. In questi casi, la non partecipazione alle votazioni è indicata nel verbale della votazione pubblicato nel modo seguente: «Scusato se. art. 44a cpv. 6 RCS». Se un deputato non partecipa a una votazione senza poter giustificare uno dei motivi d'impedimento citati, la menzione che figura nel verbale della votazione pubblicato è la seguente: «Non ha partecipato al voto».

Nel quadro del progetto 20.437 «Migliorare la capacità d'intervento del Parlamento in situazioni di crisi», le Camere hanno deciso che anche le assenze dovute al congedo di paternità daranno diritto a una diaria. La modifica corrispondente dell'articolo 3 capoverso 3 della legge sulle indennità parlamentari⁶ è entrata in vigore il 4 dicembre 2023. Il Consiglio nazionale ha modificato anche il proprio regolamento (RCN)⁷ per includere il congedo di paternità tra i motivi di impedimento (art. 57 cpv. 4 lett. e RCN), mentre il Consiglio degli Stati non lo ha fatto. Ciò significa che un consigliere agli Stati in congedo di paternità durante una sessione può chiedere la diaria, ma la sua non partecipazione alle votazioni non viene indicata come dovuta a un motivo d'impedimento.

Il 22 agosto 2024 l'Ufficio ha adottato un'iniziativa di commissione su questi due punti. Il 9 settembre e il 15 novembre 2024 ha discusso un progetto di atto legislativo corrispondente e il 15 novembre 2024 l'ha accettato all'unanimità.

Poiché la revisione riguarda soltanto i processi interni del Consiglio degli Stati, l'Ufficio ha rinunciato a sottoporre il progetto al Consiglio federale per parere.

2 **Commento ai singoli articoli**

Art. 27

Cpv. 1

Come avviene già attualmente, ogni Commissione e ogni deputato hanno diritto di presentare alla Camera un progetto di dichiarazione.

Cpv. 2

I deputati che desiderano apportare modifiche mirate a un progetto di dichiarazione già presentato non devono più sottoporre alla commissione un nuovo progetto, come avviene ora, ma hanno il diritto di presentare proposte volte a modificare un progetto di dichiarazione. Come già oggi, conformemente all'articolo 76 capoverso 4 LParl una minoranza della commissione può presentare alla Camera le proposte respinte in commissione come proposte di minoranza.

⁶ RS 171.121

⁷ RS 171.13

Cpv. 3

Nel Consiglio degli Stati possono essere presentati diversi progetti di dichiarazione che si riferiscono allo stesso tema e, d'ora in poi, anche le corrispondenti proposte volte a modificare un progetto. Per questo motivo, l'Ufficio propone che la Camera decida dapprima se procedere a una deliberazione. Questo dibattito è paragonabile al dibattito di entrata in materia per i disegni e i progetti di atti legislativi. Se la Camera decide di non deliberare, le proposte sono liquidate.

Se la Camera decide di deliberare, le varie proposte di progetti di dichiarazione e di modifica di tali progetti sono messe al voto conformemente agli articoli 78 e 79 LParl. Le proposte inerenti a uno stesso oggetto che si riferiscono alla stessa parte del testo o che si escludono reciprocamente sono contrapposte nella votazione. Se non è possibile la contrapposizione, le proposte sono poste in votazione singolarmente. Se in merito a uno stesso oggetto in votazione si è in presenza di più proposte, queste vanno vagliate per mezzo di una votazione eventuale, fintanto che si possano contrapporre due sole proposte. Dopo questa votazione eventuale, la Camera vota per accettare o per respingere la dichiarazione rimanente. Questa prassi permette di garantire l'espressione libera e fedele della volontà dei deputati e la coerenza delle decisioni della Camera.

Cpv. 4

Poiché il progetto di dichiarazione di un singolo deputato non può essere rinviato alla commissione competente, il capoverso 4 introduce una nuova proposta volta a esaminare preliminarmente le proposte presentate. Il Consiglio degli Stati dispone già di una procedura analoga per l'esame preliminare degli interventi parlamentari dei deputati (cfr. art. 17 cpv. 3 RCS). Questa proposta viene trattata prima che il progetto di dichiarazione sia messo al voto (cfr. cpv. 3). Se nessuna commissione propone di depositare una dichiarazione, l'Ufficio determina quale commissione svolgerà l'esame preliminare. La commissione deve presentare le sue proposte entro l'inizio della sessione ordinaria successiva. Se la commissione non presenta proposte entro tale data, la Camera decide se deliberare sulle proposte o se toglierle dal ruolo. Non è quindi necessario mantenere lo stralcio automatico delle proposte previsto dal diritto vigente.

Art. 44a cpv. 6

Al fine di conciliare le disposizioni in materia di indennità e i motivi d'impedimento nel Consiglio degli Stati, la paternità deve essere inclusa nell'articolo 44a capoverso 6 RCS come motivo d'impedimento a partecipare alle votazioni nella Camera, per analogia con l'enunciato dell'articolo 57 capoverso 4 lettera e RCN. Le condizioni alle quali un'assenza dovuta a paternità è considerata un motivo d'impedimento ed è quindi scusata sono definite nell'articolo 3 capoverso 3 della legge sulle indennità parlamentari.

3 Conseguenze finanziarie

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni finanziarie.



Regolamento del Consiglio degli Stati (RCS)

Progetto

(Procedura relativa alle dichiarazioni e congedo di paternità come motivo di impedimento)

Modifica del ...

Il Consiglio degli Stati,

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 15 novembre 2024¹,
decreta:

I

Il regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003² è modificato come segue:

Art. 27 Dichiarazioni del Consiglio degli Stati

¹ Su proposta scritta di un deputato o di una commissione, la Camera può fare dichiarazioni su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politica interna.

² Ogni deputato può presentare proposte volte a modificare una proposta di dichiarazione.

³ La Camera decide dapprima se procedere a una deliberazione. Se decide di non deliberare, le proposte sono liquidate. Se decide di deliberare, esse sono sottoposte al voto conformemente agli articoli 78 e 79 LParl. La Camera accetta o respinge il progetto di dichiarazione messo a punto.

⁴ Se decide di deliberare, la Camera può sottoporre le proposte all'esame preliminare della commissione competente. Se la commissione non presenta proposte entro l'inizio della sessione ordinaria successiva, la Camera decide se deliberare sulle proposte o se toglierle dal ruolo.

¹ FF 2025 121

² RS 171.14

Art. 44a cpv. 6

⁶ È considerato scusato il deputato che, al più tardi entro l'inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per l'intera giornata a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 LParl, a causa di un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare o a causa di maternità, paternità, infortunio o malattia.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2025.